



Verbale del Consiglio direttivo per modifica dello Statuto

L'anno 2024, il giorno 9 del mese di aprile, alle ore 19,00 in via Primo Visentin n. 16 a Bassano del Grappa (VI), si è riunito in assemblea, in presenza, il consiglio direttivo dell'Associazione "FIAB BASSANO", con sede legale in via Primo Visentin n. 16 a Bassano del Grappa (VI), codice fiscale 91045510244, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Aggiornamento Statuto sociale ai sensi del D.Lgs. 117/17 (Riforma del Terzo settore) a seguito dell'indicazione dell'ufficio del Runts.

L'Assemblea chiama ad assumere la presidenza il sig. Renzo Masolo, che:

- constatato che nella riunione odierna sono presenti in persona n. 5 su un totale di n. 5 membri del Consiglio direttivo;
- verificato l'identità e la legittimità di intervenire delle persone presenti;
- accertato che tutti i presenti si dichiarano informati sulle questioni oggetto della delibera;

dichiara validamente costituita l'assemblea e chiama a fungere da segretario verbalizzante il Sig. Tiziano Franchin che, presente, accetta.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che l'organo amministrativo è chiamato ad intervenire per aggiornare lo statuto sociale a seguito delle indicazioni che l'ufficio del Runts ha indicato nella comunicazione del 26.03.2024 prot. 153949, richiedendo espressamente le previsioni tra le attività di cui all'art. 5 dello statuto anche della lettera "w" al fine di renderlo coerente con la previsione indicata sempre nel medesimo e riguardante lo svolgimento delle attività di GAS (Gruppo di Acquisto Solidale). Secondo l'ufficio la specifica si renderebbe necessaria al fine di potersi iscrivere nel Runts come Associazione di Promozione sociale e, pertanto, risulta fruibile la previsione di cui all'art. 82, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. 117/2017 (*"Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative."*). La modifica è già esente da bollo ex art. 82, comma 5 del medesimo Codice. L'organo amministrativo, per espressa previsione contenuta nella delibera assembleare di approvazione dello statuto da modificare avvenuta in data 6.12.2023 è legittimato ad apportare allo stesso le modifiche richieste dall'ufficio del Runts per procedere con l'iscrizione nel menzionato Registro.

Pertanto, giusta la premessa, si procede alla lettura del nuovo art. 2 dello statuto che prevede quale unica modifica l'aggiunta del punto che segue:

"w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;"

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto palese per alzata di mano, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, e di incaricare il Presidente alla registrazione del presente atto e al relativo deposito al Runts.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20,30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Tiziano Fanchin



Il Presidente

Renzo Masolo



STATUTO
"FIAB Bassano Associazione di Promozione Sociale"

ART. 1 (Denominazione e sede)

1. È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato **"FIAB Bassano Associazione di Promozione Sociale"** in breve **"FIAB Bassano A.P.S."**, in forma di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
3. L'associazione ha sede legale a Bassano del Grappa, in via Visentin n. 16.
4. L'associazione potrà aprire unità locali, istituire sezioni, uffici di rappresentanza, sedi secondarie, nonché trasferire la propria sede legale senza che ciò comporti modifica statutaria, ma con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti nei termini di legge.
5. L'associazione, per propria libera scelta, è affiliata alla **"FIAB" (FEDERAZIONE ITALIANA AMBIENTE E BICICLETTA-ETS)** quale organizzazione ambientalista che promuove l'uso quotidiano della bicicletta e il cicloturismo per proteggere l'ambiente e contrastare la crisi climatica.

ART. 2 (Statuto)

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione si pone come obiettivo la promozione, lo sviluppo, l'avviamento, la pratica e la diffusione delle attività ricreative, aggregative, culturali, motorie, sia all'aria aperta che in locali chiusi, sia collettive che individuali.
2. Le attività che l'associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono con riferimento all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017:
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,

STATUTO
"FIAB Bassano Associazione di Promozione Sociale"

anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza,

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione indirizzerà la propria azione per:

- la promozione dell'uso della bicicletta,
- la pianificazione di una mobilità più sostenibile,
- la tutela dell'ambiente,
- la promozione del consumo consapevole attraverso lo sviluppo della cultura dell'economia solidale.

Per perseguire tali scopi l'Associazione si prefigge di:

- a) promuovere e sviluppare la cultura e la pratica dell'uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico;
- b) proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta;
- c) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, con particolare attenzione nei riguardi della tutela della Vita e della Salute di ciclisti e pedoni, anche perseguendo ogni lesione di tale diritto;
- d) avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; criticare i danni ambientali e sociali causati dall'uso smodato del mezzo privato a motore; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
- e) promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere l'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
- f) promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone organizzando in proprio o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;
- g) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti precedenti;
- h) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento e la divulgazione ad un pubblico più vasto degli argomenti relativi alle finalità dell'Associazione;
- i) editare e pubblicare una rivista o altre pubblicazioni periodiche di approfondimento, ricerca, educazione, promozione del territorio, del ciclo-turismo e del ciclismo urbano, utili per realizzare le finalità dell'Associazione;
- j) collaborare con altri Enti, Aziende Sanitarie del territorio, Associazioni, Organizzazioni, Gruppi, Scuole che operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e della solidarietà tra gli uomini e i popoli;
- k) sviluppare e facilitare una rete locale di relazioni che costruisca un punto d'incontro più ampio possibile rispetto alle finalità sopra descritte;
- l) promuovere e sviluppare la cultura dell'economia solidale e del consumo consapevole, promuovere

STATUTO
"FIAB Bassano Associazione di Promozione Sociale"

prodotti, processi e servizi economici attenti al bene comune, socialmente ed ecologicamente sostenibili, regolati da eticità, equità e solidarietà e non subordinati alla legge del profitto;

m) svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, nel rispetto delle finalità etiche e sociali, della sostenibilità ambientale, creando un Gruppo di Acquisto Solidale (G.A.S.) nell'ambito dell'Associazione FIAB Bassano;

n) promuovere incontri divulgativi e conferenze, corsi di approfondimento e di formazione, aperti agli aderenti ed alla cittadinanza, sulle tematiche dell'agricoltura biologica, dell'alimentazione sana, della mobilità sostenibile, delle energie da fonti rinnovabili, del risparmio energetico, delle scelte di finanza etica ed ogni altro argomento inerente al benessere e la cura della persona;

o) promuovere l'aggregazione tra famiglie, favorire la relazione e la collaborazione a partire da esigenze comuni, perseguendo la promozione di scelte sostenibili.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

5. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi e altre iniziative a scopo benefico, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative linee guida ministeriali.

ART. 6 (Ammissione)

1. Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a rispettare il presente statuto per realizzare le attività di interesse generale ivi indicate.

2. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. In questo caso i diritti sociali e i relativi doveri sono posti in capo al relativo legale rappresentante.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero di Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del RUNTS ed integrare il numero entro un anno.

4. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della prima riunione successiva al diniego.

6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

7. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

1. Tutti gli associati sono garantiti dal principio di uguaglianza, hanno pari diritti e doveri.

2. Gli associati hanno il diritto di: eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19; votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se previsti. Il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito, ex lege, per i minori, agli esercenti la

STATUTO
"FIAB Bassano Associazione di Promozione Sociale"

responsabilità genitoriale sugli stessi; denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

3. Gli associati hanno il dovere di: rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente, collaborare con l'associazione per il perseguimento degli scopi sociali e partecipare alla vita e alle attività associative.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

1. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

3. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, anche via posta elettronica non certificata.

3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o non paga la quota associativa, dopo comunicazione di messa in mora, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea degli associati,
 - il Consiglio Direttivo,
 - il Presidente,
 - l'Organo di controllo.

ART. 11 (L'assemblea)

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista. È l'organo sovrano.

2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

STATUTO
"FIAB Bassano Associazione di Promozione Sociale"

4. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail ovvero spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea tra i suoi compiti: determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, redatto nei casi di legge; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione degli associati; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

3. E' ammesso lo svolgimento delle riunioni assembleare, nonché l'espressione del voto a distanza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. E' ammesso anche il voto per corrispondenza rispettando i principi di cui al precedente periodo.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali



STATUTO
"FIAB Bassano Associazione di Promozione Sociale"

dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. L'elezione del Consiglio Direttivo spetta esclusivamente all'assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a nove membri eletti dall'assemblea e scelti tra le persone fisiche associate. Successivamente alla nomina da parte assembleare il Consiglio direttivo, nella prima riunione successiva all'assemblea elettiva, provvede alla distribuzione delle cariche.
3. Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
6. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti: amministra l'associazione; attua le deliberazioni dell'assemblea; distribuisce le cariche entro il Consiglio direttivo tra i membri eletti dall'assemblea, predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis; disciplina l'ammissione degli associati; accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
7. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
8. Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo neoeletto tra i componenti dello stesso così come eletti dall'assemblea degli associati.

ART. 16 (Il Presidente e il Vicepresidente)

1. Il presidente è nominato dal Consiglio direttivo tra i membri eletti dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo.
3. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di controllo: vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche



STATUTO
"FIAB Bassano Associazione di Promozione Sociale"

e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

1. È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo amministrativo.

ART. 20 (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e comunque compatibile con la propria natura e forma giuridica.

ART. 21 (I beni)

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.



STATUTO
"FIAB Bassano Associazione di Promozione Sociale"

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

1. L'esercizio sociale e il bilancio di esercizio dell'associazione sono annuali e decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il RuntS entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

1. E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

ART. 26 (Personale retribuito)

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo settore, al Tuir e alle altre normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

STATUTO
"FIAB Bassano Associazione di Promozione Sociale"

ART. 30 (Norma transitoria)

1. L'acronimo APS dovrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. In attesa dell'operatività delle disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del D.Lgs. 117/2017 e, pertanto, fino al periodo d'imposta successivo a quello di ottenimento dell'autorizzazione della Commissione europea, si considerano applicabili sotto il profilo fiscale e sostanziale le disposizioni del Tuir e del DPR 633/72 e in particolare gli artt. 143, comma 3, 144, commi 2, 5, 6, 148 e 149 del Tuir, art. 4 del DPR 633/72 e della Legge 398/1991 che non contrastino con le già vigenti norme e con i principi del CTS.

3. Ai fini della fruizione dell'agevolazione in tema di de-commercializzazione dei corrispettivi specifici ex artt. 148, commi 3 e 5, del Tuir e 4, comma 4, del DPR 633/72 l'associazione, per il periodo transitorio di cui al comma 3 del presente articolo, recepisce nel proprio statuto, per la parte che non sia incompatibile con lo stesso e con le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 le seguenti clausole contenute negli artt. 148, comma 8 del Tuir e 4, comma 7 del DPR 633/72:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Letto firmato e sottoscritto in Bassano del Grappa, il

9 APR. 2024

Il Presidente della riunione

RENZO MASOLO



Il Segretario della riunione

TIZIANO FRANCHINI



AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio Territoriale di Bassano del Grappa

Atto registrato il **17 APR. 2024**

al numero **655** serie **3**

~~Imposta~~ **ESENTE** /00)



IL FUNZIONARIO (M)

Andrea Bresolin

Es. Piazza su delega del Direttore Provinciale